

Imposta di soggiorno per pernottamenti in strutture ricettive

L'imposta comunale di soggiorno è dovuta per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano.

L'imposta è corrisposta dal soggetto passivo al sostituto d'imposta l'ultimo giorno di permanenza del soggetto passivo nell'esercizio ricettivo.

Il gettito dell'imposta è destinato nella misura del 75 % all'associazione turistica "Regione Turistica Gruppo Ortles nel Parco Nazionale dello Stelvio", mentre la quota restante del 25 % è attribuita all'azienda speciale „Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige“ (IDM), da riservare al marketing di destinazione.

Esercizi ricettivi

Sono **sostituti d'imposta**, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo (persone pernottanti). Sono pertanto tenuti a:

- riscuotere l'imposta comunale di soggiorno dai soggetti passivi;
- presentare le dichiarazioni richieste dai comuni;
- riversare al comune competente le somme riscosse.

Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese gli esercizi ricettivi devono comunicare al Comune il numero dei pernottamenti e i casi di esenzione relativi al mese precedente.

Contestualmente alla comunicazione il sostituto d'imposta riversa al comune le somme dovute a titolo d'imposta nel mese precedente

Dal 2018 tutti gli esercizi ricettivi dovranno riversare mensilmente le imposte di soggiorno incassate, anche nel caso in cui l'importo da versare al Comune sia inferiore ad euro 200. Infatti è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 11 del D.P.P. n. 4/2013.

Misura dell'imposta

- € **2,00** per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle "superior" e cinque stelle;
- € **1,50** per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle "superior";
- € **1,05** per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n.9